

PROT.IA.2023.0019738 del 07.03.2023

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI
CONNESSI
LOTTO 1 “CARTA CONFEZIONATA IN RISME”**

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO	8
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	10
ARTICOLO 6	– CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI	12
ARTICOLO 7	– INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA	13
ARTICOLO 8	– CORRISPETTIVI	15
ARTICOLO 9	– VERIFICHE DELLA FORNITURA	20
ARTICOLO 10	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI E NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	20
ARTICOLO 11	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	26
ARTICOLO 12	– MATERIALE PER IL SITO	29
ARTICOLO 13	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE	30
ARTICOLO 14	– PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.....	31
ARTICOLO 15	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE	32
ARTICOLO 16	– PENALI	33
ARTICOLO 17	– CAUZIONE DEFINITIVA	36
ARTICOLO 18	– RISOLUZIONE	37
ARTICOLO 19	– RECESSO	40
ARTICOLO 20	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	41
ARTICOLO 21	– SUBAPPALTO	41
ARTICOLO 22	– DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE	42
ARTICOLO 23	– PROPRIETÀ DELLA FORNITURA.....	43
ARTICOLO 24	– BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	43
ARTICOLO 25	– REFERENTI DEL FORNITORE	43
ARTICOLO 26	– FORO COMPETENTE	44
ARTICOLO 27	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	44
ARTICOLO 28	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	45
ARTICOLO 29	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE	45
ARTICOLO 30	– CLAUSOLA FINALE	46
ALLEGATO F: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE.....		48

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONENSSI

LOTTO N. 1 CIG 9238353212

TRA

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito anche "**ARIA**"), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Sistema, Via Torquato Taramelli n. 26, CAP 20124, C.F. e P. IVA 05017630152, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it in persona dell'Ing. Lorenzo Gubian, Direttore generale della Società

E

Valsecchi Cancelleria srl, con sede legale in Milano, Via Larga 8, capitale sociale 300.000 € (i.v.), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi al n.09521810961, P. IVA 09521810961, PEC valsecchicancelleria@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Gaggiano, Via Meucci 18, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Marco Vittorio Valsecchi, conferiti allo stesso con verbale d'assemblea del 18/05/2016 (atto di costituzione) di seguito anche solo "**Fornitore**";

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. dal primo luglio 2019 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con

le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna *Convenzione*, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta multilotto per la stipula di Convenzioni per la fornitura di carta, cancelleria e servizi connessi, in favore degli Enti ricompresi nella L.R. 30/2006, all. A1 e A2 ed Enti Locali del territorio lombardo, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 06/07/2022 e sulla G.U.R.I. in data 11/07/2022;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 "Carta confezionata in risme":

N. LOTTO	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE (IVA esclusa)
Lotto 1	9238353212	Carta in risme	13.565.514,16500 €

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i Prodotti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente *Convenzione* ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici emessi dalle *Amministrazioni Contraenti* come definiti nel seguito;

- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente *Convenzione* che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;g) la presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle *Amministrazioni Contraenti* della fornitura dei prodotti nonché della erogazione dei servizi connessi;
- h) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le *Amministrazioni Contraenti* ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle *Amministrazioni Contraenti*; parimenti, ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi dalla stessa ;

- j) in esecuzione degli Ordinatori di Fornitura, le *Amministrazioni Contraenti* emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- k) La presente convenzione viene attivata sub iudice; l'esecuzione della presente Convenzione e degli Ordinatori di fornitura è sottoposta a condizione risolutiva in caso di verifica negativa degli accertamenti ex Art. 80 D.Lgs. 50/2016 e accertamenti antimafia, senza che possa derivare da ciò alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore.
- l) che la presente *Convenzione*, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinatori di Fornitura*, nei quali le medesime Amministrazioni specificheranno le quantità e l'*Importo complessivo della Fornitura*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARIA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinatori di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Documento riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica) l'Allegato "C" (Documento riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Economica), l'Allegato "D" (Listino fornitore), l'Allegato "E" (Modulo di reclamo), l'Allegato "F" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della *Convenzione* per la fornitura di Carta e cancelleria – Lotto 1 "Carta confezionata in risme" ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile); Allegato "G" (Patto di integrità BURL 26-06-2019); Allegato "H" (Modello Dichiarazione rispetto termini pagamento fornitori D.Lgs. n. 231/2002); Allegato "I" (Scheda T&T – Affidamento di subcontratto).

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
- a) *Amministrazione/i*: **gli Enti ricompresi nella L.R. 30/2006, all. A1 e A2 ed Enti Locali del territorio lombardo** Enti
 - b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di consegna/Ordini elettronici*;
 - c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
 - d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
- f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo del servizio oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;
- h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa, è pari all'importo complessivo offerto riferito al lotto di aggiudicazione; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle *Convenzioni* attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
- j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* che avrà esecuzione mediante le future *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- k) *Ordine Elettronico*: il documento elettronico previsto dall'art. 1, cc. 411-413 della Legge n. 205/ 2017 (Legge di Bilancio 2018) trasmesso attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) come da Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018;
- l) *Prezzo del Confezionamento*: è il prezzo (IVA esclusa) di acquisto del singolo prodotto calcolato sulla base del prezzo unitario offerto (eventualmente e successivamente modificato) moltiplicato per il numero di unità contenute nel confezionamento acquistabile;
- m) *Prodotto*: gli eventuali prodotti e i relativi servizi connessi oggetto della presente *Convenzione*, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica ed economica*;
- n) *Punto Istruttore*: il referente dell'*Amministrazione acquirente* legittimato ad emettere le *Richieste di Consegna*;
- o) *Punto Ordinante*: il referente dell'*Amministrazione Contraente* legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di *Fornitura* e le relative *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici*;
- p) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura* e *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici*);
- q) *Richiesta di Consegna*: il documento informatico inoltrato dai *Punti Ordinanti* e/o *Punti Istruttori* con il quale l'*Amministrazione Contraente* comunica di volta in volta al *Fornitore*, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti

e relativi servizi connessi richiesti, la *Sede di Consegna*, le modalità ed i tempi di consegna;

- r) *Sede di consegna*: il luogo – sede e ufficio – sul territorio di Regione Lombardia dell'*Amministrazione Contraente* indicati nella *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico* presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
- s) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
- t) *(eventualmente) Servizi opzionali*: i servizi eventualmente attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della *Convenzione*, secondo la descrizione di cui al *Capitolato Tecnico*;
- u) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della *Convenzione* disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i prodotti e i relativi servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale* definito per a presente *Convenzione*.
- 2) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, prima della scadenza della *Convenzione* sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il suddetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del suddetto *Importo massimo contrattuale*.
- 3) Unitamente alla fornitura dei Prodotti, il *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali:
- trasporto e consegna
 - assistenza alla fornitura

Il tutto come meglio descritto ed alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.

- 4) La fornitura dei Prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*; i *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta tecnica* oltre che nel presente documento.
- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARIA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'*Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle suddette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 7) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della *Convenzione* e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla *Convenzione* stessa (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere estesa temporalmente, su comunicazione scritta di ARIA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale previsto. Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.

- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il periodo entro il quale le *Amministrazioni Contraenti* potranno affidare *Ordinativi di Fornitura* per l'approvvigionamento dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della *Convenzione*. I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* in NECA, hanno durata pari alla durata della *Convenzione* stessa. Conseguentemente, gli *Ordinativi di Fornitura* emessi decadranno alla scadenza della predetta *Convenzione* o, anticipatamente, all'esaurimento del relativo importo.
- 3) In considerazione di quanto sopra indicato, la *Convenzione* resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione delle Richieste di Consegna purché le stesse siano state emesse nel corso di validità dei *Contratti di Fornitura*.
- 4) *Enti* È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della *Convenzione* e conclusione dei *Contratti di Fornitura*

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire ad ARIA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;

- b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a Euro 0,00 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite da ARIA S.p.A. anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del Sito.
- 5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- l'*Importo della Fornitura*;
 - il CIG della procedura ed il CIG derivato;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) L'*Amministrazione Contraente*, attraverso il *NECA* creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (*Punto Ordinante* e *Punto Istruttore*).
- 7) È fatto divieto ad una *Amministrazione Contraente*, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto l'*Ordinativo di Fornitura* emesso da una *Amministrazione Contraente* nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto.
- 8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, ARIA S.p.A. comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura*. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
 - b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
 - c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di*

Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

- d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- e. qualora venga richiesto da ARIA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna*, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* tramite NECA comunicheranno, di volta in volta, al *Fornitore* le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici*, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico*;
 - i riferimenti dell'*Ordinativo di Fornitura* a cui tale *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico* fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura/numero di protocollo);
 - le indicazioni dei tempi di consegna;
 - i prodotti e le relative quantità da consegnare;
 - il luogo – sedi e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia, dell'*Amministrazione Contraente* – presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
 - le modalità di consegna.

Le *Richieste di Consegna* devono essere inviate e/o trasmesse tramite NECA.

- 2) Ricevuta la *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico*, il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro, comunicando, attraverso il NECA, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, salvo diverso accordo tra le parti; il *Fornitore* si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico* per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno

comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole *Richieste di Consegna/Ordine Elettronico*.

- 3) A seguito della *Ricezione della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico*, il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei prodotti* e la prestazione dei servizi oggetto della *Convenzione* nel luogo che verrà indicato nelle *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici*, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei *Servizi connessi* dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle *Sedi di consegna* e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il *Fornitore* e l'*Amministrazione*. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente*, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARIA S.p.A. per le finalità di cui al *Capitolato Tecnico*.
- 4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il *Fornitore* ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi e idonei.
- 5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, pertanto l'esecuzione di ciascuna *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico* deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il *Fornitore* e la singola *Amministrazione Contraente* e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

- 1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli Contratti di Fornitura, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti a causa della indisponibilità temporanea, per rottura di stock di cui al Capitolato Tecnico, il *Fornitore* dovrà procedere secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.

In difetto, in caso di inadempimenti o ritardi dei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'*Amministrazione Contraente*, ferma la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARIA per le finalità di cui al Capitolato Tecnico, superato il 3° (terzo) giorno lavorativo rispetto al termine ordinario di consegna, potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al *Fornitore*, all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità dei Prodotti richiesti tramite la *Richiesta di Consegna*, addebitando al *Fornitore* un importo pari all'eventuale differenza fra la spesa sostenuta

dall'*Amministrazione Contraente* sul mercato libero ed il valore totale equivalente calcolato applicando il prezzo unitario di aggiudicazione dello stesso Prodotto. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

- 2) La predetta procedura di indisponibilità temporanea del Prodotto potrà essere attivata dal Fornitore non più di una volta per ciascun semestre solare per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli Contratti attuativi della medesima e per un periodo massimo di indisponibilità non superiore a 30 giorni solari per ciascuna attivazione, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

.

delle

- 3) Salvo quanto sopra stabilito, tutti i casi di mancata esecuzione dei Contratti di Fornitura per indisponibilità del Prodotto e/o di impossibilità della fornitura del Prodotto ascrivibile alla sfera del Fornitore, sono considerati casi di inadempimento del Fornitore al verificarsi dei quali ARIA procederà alla risoluzione della presente *Convenzione*, ai sensi e per gli effetti del successivo **Error! Reference source not found.**
- 4) A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i casi di indisponibilità del Prodotto e/o di impossibilità della fornitura del Prodotto ascrivibile alla sfera del Fornitore rientrano le seguenti fattispecie:
- a) sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del Prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
 - b) sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
 - c) revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del Prodotto;
 - d) fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del Prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
 - e) sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
 - f) rotture di stock oltre quelle previste dai precedenti commi 1 e 2.
- 5) Tuttavia, non si procederà alla risoluzione della *Convenzione* di cui sopra qualora il Fornitore comunichi tempestivamente ad ARIA l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o ad un prezzo migliorativo di quest'ultimo; detta offerta dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al Capitolato Tecnico, che potrà validamente sostituire il Prodotto reso indisponibile solo a seguito di espressa accettazione da parte di ARIA.

- 6) Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione di ARIA sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del Prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, penali ed esecuzione in danno di cui oltre).

Articolo 8 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici* saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Amministrazione richiedente e delle modalità di consegna definiti nel Capitolato Tecnico e offerti in sede di gara. I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di Ricezione delle Richieste di Consegna, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi.
- 2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei *Prodotti*, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 4) Su richiesta del Fornitore, si applica la revisione dei prezzi nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), DL 27 gennaio 2022 n. 4;
- 5) I prezzi corrisponderanno ai prezzi offerti dal *Fornitore* in sede di gara aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla presente gara sulla GUUE e la *Data di attivazione*, con le modalità di seguito riportate:
 - Relativamente ai *Prodotti* del tipo "naturale" (A4N80, A3N80):
 - (1) Rilevazione dei prezzi pubblicati (prezzo "da euro" e prezzo "a euro") nel mese di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE dalla Camera di Commercio di Milano per la

“Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;

- (2) Rilevazione dei più aggiornati prezzi disponibili (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) alla *Data di attivazione* pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- (3) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati di cui ai precedenti punti (1) e (2) applicando la seguente formula:

$$\text{Media GUUE} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media ATTIVAZIONE} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

- (4) Calcolo dell'indice di variazione K_{zero} :

$$K_{\text{ZERO}} = \frac{\text{Media ATTIVAZIONE} - \text{Media GUUE}}{\text{Media GUUE}}$$

- (5) Applicazione dell'indice di variazione K_{zero} ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, applicando la seguente formula:

$$P_{\text{IF}} = P_{\text{IO}} + (P_{\text{IO}} * K_{\text{ZERO}})$$

dove:

- P_{IF} = ciascuno dei prezzi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” che verrà riportato nell'Allegato “D”;
- P_{IO} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” offerto in sede di gara.

L'indice K_{ZERO} moltiplicato per il prezzo P_{IO} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

- Relativamente ai *Prodotti* del tipo “riciclato” (A4R80, A3R80), verrà applicato lo stesso calcolo di aggiornamento dei prezzi di cui ai precedenti punti (1) – (5) facendo riferimento ai prezzi pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”.

- 6) A decorrere dalla *Data di attivazione*, i prezzi saranno quindi aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza bimestrale per tutta la durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

- Relativamente ai *Prodotti* del tipo “naturale” (A4N80, A3N80) ARIA S.p.A. procederà, con cadenza

bimestrale, il giorno quindici del mese successivo (detto “Mese di analisi”) al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre “A”) all’espletamento delle seguenti attività volte all’aggiornamento dei prezzi:

- a. rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- b. calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 6. Il risultato di tale valore viene definito come PN_A;
- c. rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- d. calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 6. Il risultato di tale valore viene definito come PN_B;
- e. calcolo dell’indice di variazione “K_N”:

$$K_N = \frac{PN_A - PN_B}{PN_B}$$

- f. aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

$$\text{Prezzo}_{NA} = \text{Prezzo}_{NB} + (\text{Prezzo}_{NB} * K_N)$$

dove:

- Prezzo_{NA} = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale”;
- Prezzo_{NB} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” pubblicati sul *Sito* nel Bimestre B

L’indice K_N moltiplicato per il Prezzo_{NB} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

7) I valori PN_A, PN_B, saranno calcolati nel seguente modo:

- a. Calcolo della media aritmetica dei prezzi (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) rilevati in ciascun mese dalla camera di commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104” come segue:

$$\text{Media mese 1} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media mese 2} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

b. Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

$$\text{PNA;PNB} = \frac{\text{media mese 1} + \text{media mese 2}}{2}$$

- Relativamente ai *Prodotti* del tipo “riciclata” (A4R80, A3R80) ARIA S.p.A. procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo (detto “Mese di analisi”) al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre “A”) all’esecuzione delle seguenti attività volte all’aggiornamento dei prezzi:
 - a. rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all’acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”;
 - b. calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 7. Il risultato di tale valore viene definito come PR_A;
 - c. rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all’acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”;
 - d. calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 7. Il risultato di tale valore viene definito come PR_B;
 - e. calcolo dell’indice di variazione “K_R” con:

$$K_R = \frac{PR_A - PR_B}{PR_B}$$

f. aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

$$\text{Prezzo}_{RA} = \text{Prezzo}_{RB} + (\text{Prezzo}_{RB} * K_R)$$

dove:

- i. Prezzo_{RA} = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai *Prodotti* della tipologia “riciclata”;

- ii. Prezzo_{RB}= ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “riciclata” pubblicati sul *Sito* nel Bimestre B.

Tale indice K_R moltiplicato per il Prezzo_{RB} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

8) I valori PR_A, PR_B, saranno calcolati nel seguente modo:

- a. Calcolo della media aritmetica dei prezzi (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) rilevati in ciascun mese dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato” come segue:

$$\text{Media mese 1} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media mese 2} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

- b. Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

$$\text{PRA, PRB} = \frac{\text{media mese 1} + \text{media mese 2}}{2}$$

- 9) I suddetti prezzi aggiornati “Prezzo_{NA}” e “Prezzo_{RA}” entreranno automaticamente in vigore il primo *giorno lavorativo* del mese successivo “Mese di analisi”. I nuovi *Ordinativi di Fornitura* emessi a partire dal mese successivo al bimestre di osservazione faranno pertanto automaticamente riferimento ai prezzi aggiornati, fermo restando che, ai fini della fatturazione, le *Richieste di Consegna* faranno riferimento ai prezzi aggiornati alla data di *Ricezione* delle stesse.
- 10) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- 11) In virtù della definizione di “attività di centralizzazione delle committenze” di cui all’art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D. lgs. 50/2016, ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza di Regione Lombardia, stipula la presente *Convenzione* a seguito dell’aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell’art 105, comma 13, del D. lgs. 50/2016 nonché ai fini dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs, la Stazione Appaltante è l’*Amministrazione Contraente*, ossia, l’Amministrazione che utilizza la presente *Convenzione* mediante l’emissione di *Ordinativi di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori.

Articolo 9 – Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARIA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione, pagamenti e norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

Articolo 10.1 Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i suddetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
 - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere

effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi¹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare a ARIA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - il CIG della procedura,
 - il CIG "derivato" che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D. lgs.385/1993.

con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARIA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* alla data di consegna dei Prodotti, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente* e *Fornitore*.
- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Amministrazione Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo di Fornitura cui si riferisce*, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.

- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire agli *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.
- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese degli Enti Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. 000000411700, intestato al Fornitore, presso BANCO DESIO, IBAN IT 89 G 03440 33910 000000411700. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la *Convenzione* nonché il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARIA in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: Valsecchi Marco Vittorio, C.F. VLSMCV55D14F205Z.
- 10) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 11) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto al Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.
- 12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARIA, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del

successivo Articolo 18.

- 13) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.
- 14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARIA e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 15) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del *Contratto di Fornitura* sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10.2 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

- 1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: l'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla *Amministrazione Contraente*, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:
- Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: “L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati”.

- Comma 1, art.3, l. 136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)”.
- Comma 5, lettera h, art. 80, Dlgs 50/2016: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.

2) *Verifiche dell'Amministrazione Contraente.* L'*Amministrazione Contraente*, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3) *Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T.* Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombardia XI 5408 del 25/10/2021 (scheda subcontratto) pagg. da 14 a 18 all.2 (Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei

subcontratti.

- 4) **Tempi e Modalità di trasmissione.** La compilazione della SCHEDA T&T Allegato I, presente nella documentazione scaricabile in NECA, a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
- 5) **Sanzioni e penali.** A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:
- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto della *Convenzione*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
- fornire i Prodotti oggetto della *Convenzione* e a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARIA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Il *Fornitore* si impegna, ai sensi del D. lgs. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il *Fornitore* si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 (secondo il modello

Allegato H alla presente *Convenzione*) che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

- 6) Il Fornitore prende atto ed accetta che il/i Prodotto/i oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di offerta della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
- b) fornire, su richiesta di ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso di ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, su richiesta di ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

- 7) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 8) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 9) Il *Fornitore* si obbliga a consentire ad ARIA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARIA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 10) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.
- 11) In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale del *Fornitore*, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione ad ARIA. E' onere del *Fornitore* corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte da ARIA.

Articolo 12 – Materiale per il Sito

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARIA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) Il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto nel *Capitolato Tecnico*, a far pervenire a ARIA, entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento

contenente almeno:

- la descrizione dei Prodotti proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
 - ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito richiesto da ARIA; ciò al fine di pubblicare detto materiale sul Sito.
- 3) Il Fornitore autorizza ARIA a pubblicare sul sito internet, nell'apposita sezione riservata ai Punti Ordinanti, il progetto tecnico e/o eventuali schede tecniche e ogni altra informazione si rivelasse utile per i punti Istruttori.
 - 4) ARIA si riserva il diritto di chiedere ulteriore materiale.
 - 5) ARIA non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della *Convenzione*

- 1) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare ad ARIA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta di ARIA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura*, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, ARIA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARIA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica, ecc.).

- 2) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARIA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 3) In ogni caso ARIA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al

Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARIA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

- 4) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.
- 5) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARIA S.p.A. che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 6) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARIA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") pubblicato quale allegato 7 del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARIA (di seguito "**Codice Etico**") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Modello**"), adottato da ARIA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D. lgs. 8 giugno 2001, n.231 e ai principi contenuti nel Modello stesso.

- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 5) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente *Convenzione* che legittima ARIA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARIA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARIA Sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.
- 7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARIA S.p.A. e/o delle *Amministrazioni Contraenti* per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la *Convenzione* di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D. lgs. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* dichiara che i *Prodotti* da fornire sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; detti standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata tra i documenti necessari ai fini della stipula della presente *Convenzione*; peraltro, al fine di consentire il monitoraggio e le verifiche da parte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, della conformità agli standard, il *Fornitore* è tenuto a:
- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei *Prodotti* che è richiesta la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
 - fornire, se richiesta ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, o da soggetti terzi da questi incaricati;
 - intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - dimostrare, tramite appropriata documentazione da fornire su richiesta, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore totale della Richiesta di Consegna.
 - nel caso di mancata consegna al piano o, più in generale, di consegna con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, per ogni giorno solare di non conformità della consegna, sarà applicata una penale dell'1 per mille del valore totale del Contratto di Fornitura. Nel caso in cui, nel corso di validità della *Convenzione* e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche sulla modalità di consegna, ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la *Convenzione*.
- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'*Amministrazione Contraente* potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'*Amministrazione* stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo 18.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo ad ARIA S.p.A. di cui al successivo comma.

Con riferimento alla presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARIA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali di cui al Capitolato Tecnico nonché le penali che seguono:

- a. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il *Sito*, di cui al precedente articolo 12, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARIA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa,
- b. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei Referenti del Fornitore di cui al *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad

ARIA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo articolo 18.

3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARIA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARIA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:

a. applicare le seguenti ulteriori penali:

i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARIA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle *Amministrazioni Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARIA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:

– uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi a diverse tipologie di cui al *Capitolato Tecnico*,

ovvero

– uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al *Capitolato Tecnico*

il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARIA S.p.A. una penale pari ad € 500,00= (Euro cinquecento/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. procedere alla risoluzione della *Convenzione*, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.

4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive

penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARIA S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.

- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARIA S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 9) Restano ferme le penali indicate all'art. 10.2 in relazione alla **Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità**

Articolo 17 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia, polizza n°. DE0631613, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARIA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 17.

- 2) La garanzia opera nei confronti di ARIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARIA S.p.A., per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARIA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di ARIA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARIA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici*.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D. lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIA S.p.A..
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARIA S.p.A. dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 18 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARIA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo di PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta

comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARIA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

- 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) È facoltà dell'*Amministrazione* - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il *Contratto di Fornitura* per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.
- 4) Nelle ipotesi di:
 - a. applicazione di penali da parte delle *Amministrazioni Contraenti* per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*, ovvero
 - b. applicazione di penali da parte di ARIA per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*,
 - c. nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente *Convenzione*,
- 5) gli *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura e le relative Richieste di Consegna, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARIA, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 6) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché gli

Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

- 7) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARIA, la risoluzione della *Convenzione* nei confronti di uno specifico Fornitore determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni*, i quali quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura, nei confronti del Fornitore con cui la *Convenzione* viene risolta; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza nei confronti del Fornitore con cui la *Convenzione* è stata risolta. La *Convenzione* resta regolarmente in vigore nei confronti del Fornitore nei confronti del quale non si è esercitata la risoluzione.
- 8) In riferimento ai precedenti commi 5, 6 e 7, la risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà del singolo *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione* nelle modalità di cui ai precedenti commi citati.
- 9) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, anche in riferimento ai precedenti commi 5, 6 e 7, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARIA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARIA al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 10) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di integrità, ARIA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 11) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle *Amministrazioni Contraenti* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 12) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC ad ARIA per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.

- 13) Resta inteso che ARIA e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
- 14) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARIA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 19 – Recesso

- 1) Gli *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;
 - d) nei casi previsti dal presente atto.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

- 4) Qualora ARIA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Si precisa che l'Agenzia non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per i danni subiti dalle Enti per inadempienze o fatti in ogni caso imputabili alle società terze emettitrici dei servizi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARIA S.p.A. e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 19.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Subappalto

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

Articolo 22 – Divieto di cessione della *Convenzione* e casi di nuovo contraente della *Convenzione*

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 19.
- 2) Il D. lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D. lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARIA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. lgs. 50/2016.
- 4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione*, la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al *Fornitore* da parte di ARIA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
- 6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D. lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto *Fornitore*, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il *Fornitore* dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARIA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo *Fornitore*, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di *Fornitore* come precedentemente descritto.

- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARIA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 8) ARIA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 23 – Proprietà della Fornitura

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti degli *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARIA S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARIA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti degli *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARIA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo 19, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 – Referenti del fornitore

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARIA S.p.A., nonché di ciascuna

Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del Servizio/ fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente* e a ARIA S.p.A..

Articolo 26 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARIA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. lgs. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3) Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- 4) ARIA S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa. I dati personali sono trattati da ARIA S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi legali connessi al contratto. La base giuridica legittimante il suddetto trattamento è quella ex art. 6, co.1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto.

- 5) Il trattamento avviene altresì per fini di studio e statistici, in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARIA S.p.A. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Il conferimento dei dati è funzionale all'esecuzione del contratto in essere tra le parti.
- 7) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, soggetti nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento o in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 8) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Torquato Taramelli, n. 26.
- 9) Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@ariaspa.it
- 10) I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati al contratto in essere tra le parti.
- 11) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento e del D. lgs. 196/2003 s.m.i..

Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse

- 1) La *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. lgs. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.
- Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) e successive *Richieste di Consegn/Ordini Elettronici* da parte degli *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti,

le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente *Convenzione* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione*.

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati alla presente *Convenzione* si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Capitolato Tecnico),
- Allegato "B" (Documento riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica),
- Allegato "C" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Economica),
- Allegato "D" (Listino fornitore),
- Allegato "E" (Modulo di reclamo),
- Allegato "F" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della *Convenzione* per la fornitura di carta e cancelleria e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile),
- Allegato "G" (Patto di integrità BURL 26-06-2019)
- Allegato "H" (Modello Dichiarazione rispetto termini pagamento fornitori D.Lgs. n. 231/2002),
- Allegato "I" (Scheda T&T – Affidamento di subcontratto)

ALLEGATO F: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE.

Il sottoscritto Valsecchi Marco Vittorio, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della *Convenzione* e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 7 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Verifiche della fornitura), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità), Articolo 12 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 15 (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo contraente del contratto), Articolo 24 (Proprietà della fornitura), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Referenti del fornitore), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 31 (Clausola finale)..

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*